

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.02.2001.

Il Segretario Comunale

Cartisano Pier Paolo

COMUNE DI LONGARE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PULMINI COMUNALI

Pulmino: FORD TRANSIT KOMBI 9P VE83

Pulmino: MERCEDES BENZ 208 CDIHK 30/28

CAPO I

UTILIZZO: DOMANDE - DEROGHE

Art. 1

L'uso dei predetti pulmini è concesso soltanto fuori dell'orario di utilizzo da parte del Comune.

Art. 2

Le domande di utilizzo possono avere validità annuale per le associazioni, gruppi o istituzioni che devono usufruire dei pulmini con cadenza continua. Per i gruppi che fanno un utilizzo saltuario, la domanda va fatta almeno 5 giorni prima dell'utilizzo e deve fare riferimento ad orari liberi da utilizzi preesistenti. (Allo scopo dovrà essere predisposto registro o tabella o calendario delle ore e giorni già impegnati).

Le domande a carattere annuale dovranno pervenire non oltre il TRENTUNO DICEMBRE di ogni anno.

Art. 3

Avranno carattere prioritario le domande di associazioni, gruppi e istituzioni con sede nel Comune di Longare o che operano nell'ambito territoriale comunale a favore dei cittadini di Longare.

L'orario di utilizzo dei pulmini sarà stabilito con provvedimento di autorizzazione del Sindaco sentite le esigenze dei gruppi richiedenti.

Qualora le richieste di utilizzazione dei pulmini non possano essere tutte accolte, anche dopo aver concordato gli orari di utilizzazione, può essere data precedenza alle associazioni, non aventi scopo di lucro, che operano nell'ambito del sociale, ed in particolare ai gruppi anziani:

Art. 4

Le domande di qualsiasi tipo dovranno essere inviate all'Ufficio di Segreteria del Comune.

Nelle domande devono comparire:

- Ragione sociale del Gruppo, Associazione o Istituzione;
- attività svolta e scopo sociale;
- numero di persone che partecipano all'attività;
- responsabile del gruppo o associazione, indirizzo e n° telefonico;
- esigenze di utilizzo, con specificati gli orari.

Art. 5

Non si accettano domande di singoli o privati per utilizzo personale dei pulmini se non per fini sociali e attività di pubblica utilità rivolte alla cittadinanza del Comune di Longare.

Art. 6

Le attività promosse dall'Amministrazione Comunale, indette con 15 giorni di preavviso o in deroga con carattere di necessità ed urgenza, annullano ogni altra concessione.

CAPO II

MODALITA' DI UTILIZZO

Art. 7

L'associazione o il gruppo deve custodire e conservare il mezzo con diligenza e sono responsabili per l'uso della cosa e i danni che dovessero provocare a terzi nei giorni e negli orari in cui hanno in uso il pulmino . Il pulmino assegnato ad un gruppo o associazione deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dai medesimi; non potranno cederlo ad altri e permettere l'utilizzo senza preventiva autorizzazione.

Art. 8

Le associazioni, gruppi o istituzioni che usufruiranno dei pulmini dovranno comunicare preventivamente un elenco, con non più di tre nominativi, degli autisti incaricati della guida del pulmino che dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti. L'autista durante l'uso del mezzo sarà in possesso di un foglio di servizio rilasciato dal Comune per la durata del prestito.

Art. 9

Le chiavi verranno consegnate solo al Presidente dell'Associazione/Gruppo o suo delegato che, sotto la propria responsabilità civile, con gli estremi di un documento firmerà la presa in consegna delle chiavi. E' fatto divieto a chiunque la riproduzione delle chiavi. Le stesse dovranno essere restituite alla fine dell'utilizzo presso gli uffici comunali, anche per le concessioni annuali.

CAPO III

RESPONSABILITA'

Art. 10

Una persona individuata da ogni gruppo avrà la responsabilità e il controllo sul pulmino e risponderà nei confronti dell'Amministrazione, rispettando il presente regolamento .

In particolare dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Tecnico – Gestione del Patrimonio, i danni eventualmente provocati all'automezzo e a terzi..

Art. 11

All'inizio di ogni turno di utilizzazione il responsabile del Gruppo o Associazione dovrà firmare nell'apposito "registro presenze" la presa in consegna delle chiavi del pulmino.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni a persone e cose durante l'utilizzo dei pulmini.

Art. 13

I pulmini verranno consegnati a serbatoio pieno e dovranno essere restituiti con la stessa dotazione di carburante. Le spese relative a danneggiamenti arrecati ai pulmini di proprietà comunale oggetto del presente regolamento saranno completamente a carico dell'associazione o gruppo che aveva in carico il pulmino al momento del danno.

CAPO V

VIGILANZA

Art. 14

il Sindaco o suo delegato ed i funzionari addetti del Comune, possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare che il presente regolamento sia rispettato.

Il permesso di utilizzo sarà revocato dall'Amministrazione Comunale in caso di inadempienza di quanto richiesto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Copia del presente Regolamento sarà inviata ai Presidenti delle associazioni o gruppi che utilizzano e che faranno richiesta di utilizzo dei pulmini.

Art. 16

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di Controllo.

